



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE DI REGGIO NELL'  
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 4

riunita con l'intervento dei Signori:

- |                          |                  |                   |                   |
|--------------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| <input type="checkbox"/> | <b>MONTANARI</b> | <b>MARCO</b>      | <b>Presidente</b> |
| <input type="checkbox"/> | <b>MAININI</b>   | <b>ELISABETTA</b> | <b>Relatore</b>   |
| <input type="checkbox"/> | <b>ROMITELLI</b> | <b>BRUNO</b>      | <b>Giudice</b>    |
| <input type="checkbox"/> |                  |                   |                   |

ha emesso la seguente

**SENTENZA IN PUBBLICA UDIENZA**

- sul ricorso n° 778/10  
depositato il 13/10/2010

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° [REDACTED] TARSU/SMALT.RIF  
contro COMUNE DI BIBBIANO

proposto dal ricorrente:

[REDACTED]  
VIA SAN ZENONE N. 8 42100 REGGIO NELL'EMILIA RE

difeso da:

terzi chiamati in causa:

MAGGIOLI TRIBUTI SPA  
VIA DEL CARPINO 24 47822 SANTARCANGELO DI ROMAGNA RN

SEZIONE

N° 4

REG.GENERALE

N° 778/10

UDIENZA DEL

20/09/2011

ore 09:00

SENTENZA

N°

180

PRONUNCIATA IL:

20 SET. 2011

DEPOSITATA IN  
SEGRETARIA IL

6 DIC. 2011

Il Segretario  
IL SEGRETARIO  
[Signature]

La ricorrente s.r.l., in persona del liquidatore regolarmente rappresentato e difeso in giudizio ai sensi del D.Lgs. 546/92, ricorreva tempestivamente contro il Comune di Bibbiano e contro la Concessionaria del servizio accertamento e riscossione Maggioli tributi spa avverso l'avviso di accertamento Rif. 15319, notificato il 4/03/2010 per somme dovute a titolo di imposta per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) inerente gli anni dal 2004 al 2008 oltre interessi e sanzioni, per la somma complessiva di € 68.095,12, chiedendo con istanza di trattazione in pubblica udienza del ricorso l'annullamento dell'avviso predetto per illegittimità della pretesa impositiva.

Il Comune di Bibbiano si costituiva in giudizio eccependo in via preliminare la carenza di legittimazione passiva in quanto non titolare dell'interesse dedotto, risultando la Maggioli tributi spa concessionaria ed affidataria del servizio di accertamento e riscossione delle imposte e tributi e tasse del predetto Comune, chiedendo pertanto il rigetto del ricorso con condanna equitativa alle spese, che successivamente depositava con nota del 7/09/2011.

La Maggioli spa chiedeva il rigetto del ricorso e condanna alle spese ai sensi dell'art.96 c.p.c. ritenendo provata e documentata la superficie tassabile in relazione alle misure rilevate ed alle reali destinazioni dei fabbricati utilizzati per la produzione.

#### Fatto e diritto

La società che svolgeva attività di costruzione di prefabbricati in cemento armato e laterocemento, produzione e commercio di materiali per la costruzione e copertura di fabbricati, dopo aver esperito invano tentativo di accertamento con adesione impugnava l'avviso di accertamento e irrogazione sanzioni, (all.A), eccependo che per la tipologia di rifiuti speciali prodotti, quali residui e scarti della lavorazione industriale non assimilabili "ope legis" ai rifiuti urbani, non sussisteva alcun obbligo di dichiarazione per le superfici adibite alla produzione degli stessi, risultando pertanto estranea al tributo per carenza del suo presupposto. Aveva sempre provveduto allo smaltimento dei rifiuti quali scarti e residui della produzione con l'apposita procedura di conferimento prevista per legge con l'adempimento degli oneri relativi e finanziari connessi.

Chiedeva l'annullamento dell'atto impositivo, riportandosi esclusivamente all'insediamento dell'immobile di via [REDACTED] nulla eccependo in ordine alla tassabilità per i diversi anni dell'immobile identificato nell'atto impositivo al [REDACTED] per il quale implicitamente faceva acquiescenza, con il riconoscimento della debenza della imposta.

La domanda della società va pertanto esaminata nei termini di cui in premessa, limitatamente all'opificio industriale e relative aree.

Preliminarmente si osserva che il Comune da una parte eccepisce il rigetto del ricorso per carenza di legittimazione passiva, chiamandosi fuori dall'interesse tutelato, per il fatto che l'atto è stato emanato dal Concessionario affidatario del Servizio di accertamento e riscossione; dall'altra entra nel merito dell'accertamento riprendendo esclusivamente le stesse ragioni di Maggioli Tributi spa., cui lo stesso Comune fa dipendere le questioni formali e sostanziali dell'atto impositivo, ritenendolo il soggetto legittimato a resistere in tutte le controversie.

Per quanto al Comune sia riconosciuta la potestà regolamentare di affidare in concessione il servizio di accertamento e riscossione della imposta ad apposita azienda speciale ex art. 52 D.Lgs. 597/93 e art. 52 e ss. D.Lgs. n. 446/97, esso rimane pur sempre il titolare ed unico legittimato all'individuazione e definizione

delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e delle aliquote massime dei singoli tributi demandati alla sua autonomia impositiva.

Risulta infatti dal complesso normativo degli articoli dal 70 all'art. 73 del D.lgs. 507/93 il potere diretto dei comuni di sovrintendere tutta l'attività di controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti con la rilevazione delle superfici imponibili o in parte sottratte a tassazione, effettuate sulla base delle convenzioni con soggetti privati o pubblici ai sensi dell'art. 71 comma 4 del decreto istitutivo. Esso conserva il diritto di chiedere al contribuente di esibire o trasmettere atti e documenti, comprese planimetrie dei locali ed aree scoperte, da restituire debitamente sottoscritti, nonché di procedere anche direttamente, tramite suoi dipendenti, agli accessi per la rilevazione della destinazione e della misura delle superfici degli immobili.

Il ricorso proposto dalla società anche contro l'ente locale è pertanto fondato.

L'atto impugnato accerta e riporta la violazione dell'art. 70 D.Lgs 507/93 con l'elenco degli immobili e gli elementi identificativi degli insediamenti, gli estremi del dichiarato e dell'accertato per ogni anno con la differenza dell'importo rilevato, senza indicare, nel presupposto, gli elementi e i dati della divergenza, esplicitati solo nelle controdeduzioni con riferimento alla planimetria ed alla scheda di rilevazione del 9/03/2009, richiamata (all.n1), nelle rispettive controdeduzioni di pag 5 e 3 del Comune e del Concessionario.

Dal che l'atto parrebbe più una liquidazione del tributo che un stringato avviso di accertamento per denuncia presentata infedele o incompleta e monco di una congrua e sufficiente motivazione, atteso che debbono comunque ritenersi applicabili anche in tema di TAR SU, i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dalla legge n. 241/1990, poi recepiti per la materia tributaria dall'art. 7 della L. 212/2000 (Cass. 15638/2004) e previsti espressamente in materia di accertamento e riscossione dei tributi locali dall'art. 1, commi 158-171 della legge n. 296/2006.

La considerazione non è peregrina, posto che la rettifica del maggior importo risulta senza che il comune o il concessionario abbiano contestato, al contempo condizioni di tassabilità rispetto a quelle indicate o dichiarate dal contribuente nella denuncia originaria o di variazione, semmai vi fosse stata, oppure vi sia stato diniego della richiesta di agevolazioni od esclusioni.

In questo senso, se il Comune, nel caso concreto il Concessionario, è pervenuto attraverso un'operazione giuridico-valutativa a riconsiderare un'esclusione ai sensi dell'art. 62, comma 3 o a rilevare la tassabilità o non tassabilità di zone o aree cui applicare una percentuale di riduzione rispetto all'intera superficie ove l'attività viene svolta, era necessaria l'emissione di un avviso di accertamento che desse contezza, anche in forma succinta, al contribuente di detta operazione giuridico-valutativa (Cass.19167/2004).

In questo senso è indimostrata l'eccezione opposta dall'ente impositore sulla mancata contestazione da parte della società delle reali superfici e destinazioni dei fabbricati utilizzati a seguito sopraluogo degli operatori, posto che dai documenti richiamati, in parte non prodotti (planimetria) e non datati (all.1), non è certo quando e presso quale impresa fu effettuato detto sopraluogo: risultano infatti contraddittori, nella scheda di rilevazione, denominazione e dati del conduttore /utilizzatore ed incomprensibile col raffronto dei numeri, procedimento e criteri seguiti per la determinazione dell'area tassabile accertata in mq.4.048 sul totale riportato in detta scheda.

Ciò premesso e passando all'esame del ricorso, lo stesso appare complessivamente fondato.



Tralasciando per il momento la circostanza dello smaltimento in proprio, da parte della ricorrente, dei rifiuti industriali prodotti, la questione riguarda la problematica della tassabilità o meno di tale genere di rifiuti, posto che la Corte di Cassazione ( cass. n. 10362/2007) ha escluso la tassabilità degli stessi derivante dalla generale assimilazione "ope legis" di tutti i rifiuti ( esclusi speciali, tossici e nocivi) a quelli urbani, operata dalla abrogazione dell'art. 60 D.Lgs. 507/93 istitutivo della TARSU ad opera dell' art. 34 L. n. 146/94 in tema di equiparazione di rifiuti.

La Corte infatti ha dichiarato che la Tarsu non si paga sui rifiuti industriali ed i Comuni non possono assimilarli a quelli urbani senza apposita delibera, riprendendo il principio per cui la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani non è applicabile alle superfici produttive di rifiuti non dichiarati assimilabili agli urbani, affermando nel contempo che i rifiuti speciali, rientrando tra i rifiuti derivanti da lavorazioni industriali, disciplinati dall'art. 2 DPR 915/82, sono da considerarsi prodotti in superfici da considerarsi estranee al computo della tassa.

Il richiamo sottolineato dalla Corte per l'esclusione di quella generale assimilazione, non è stata solo la considerazione che gli articoli sopra menzionati non facessero riferimento ai rifiuti industriali, ma solamente a quelli " artigianali, commerciali e di servizi"; esso si basa soprattutto sul contenuto dello stesso art. 68 D.Lgs. 507/93, -Regolamenti- che alla lett. e) esclude esplicitamente la "tassabilità delle superfici di lavorazione industriale " .

Con ciò è stato affermato il principio che i rifiuti non possono essere assimilati di diritto se non c'è delibera comunale e che alcune aree non possono essere soggette a questa procedura regolamentare, come appunto le "aree industriali".

Secondaria, ma non meno rilevante la considerazione che, nel caso di rifiuti prodotti in ambito urbano da industrie e, quindi di rifiuti speciali per i quali la responsabilità dello smaltimento ricade sui produttori, il Comune non dovrebbe trattarli come fossero urbani, chiedendo il corrispettivo in termini di tasse a chi li ha prodotti, quale corrispettivo/prezzo per un servizio speciale reso dall'Ente pubblico, non essendo tra l'altro il Comune a gestirli, ma provvedendovi direttamente i produttori.

Pertanto è illegittimo, con riferimento allo stabilimento della società, l'avviso di accertamento sui vari anni della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

P.Q. M.

la Commissione, in parziale accoglimento del ricorso dichiara non dovuti gli importi accertati sull' immobile sito in Via Sacco e Vanzetti n. 26 . Conferma nel resto l'atto. Dichiara compensate le spese del giudizio.

Reggio Emilia, 20/09/2011

Il relatore



il Presidente

